

**AGENZIA PER LA FORMAZIONE
L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO
EST MILANO**

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile
- Art. 2 - Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile
- Art. 3 - Denominazione - Sede
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Gestione dei Servizi
- Art. 6 - Durata
- Art. 7 - Fondo di dotazione e quote di partecipazione
- Art. 8 - Criteri di partecipazione al voto assembleare
- Art. 9 - Ricalcolo periodico dei voti assembleari
- Art.10 – Contributi diversi

TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

- Art. 11 - Gli organi consortili
- Art. 12 - Composizione e funzionamento dell'Assemblea Consortile
- Art. 13 - Competenze dell'Assemblea Consortile
- Art. 14 - Consiglio di Amministrazione – Composizione
- Art. 15 - Requisiti per la nomina – Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 16 - Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni
- Art. 17 - Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 21 - Trattamento economico, cessazione, revoca
- Art. 22 - Direttore generale dell'Azienda Speciale Consortile
- Art. 23 - Attribuzioni del Direttore generale
- Art. 24 - Il Regolamento di Organizzazione

TITOLO III - PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 25 - Personale dell'Azienda Speciale Consortile

Art. 26 - Segretario dell'Azienda Speciale Consortile

TITOLO IV - CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 27 - Patrimonio

Art. 28 - Contabilità e Bilancio

TITOLO V - PARTECIPAZIONE

Art. 29 - Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti

Art. 30 - Recesso

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Scioglimento

Art. 32 - Controversie tra gli Enti consorziati

Art. 33 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. La Provincia di Milano ed i comuni di:

Bellinzago Lombardo
Bussero
Carugate
Cassano D'Adda
Cassina De' Pecchi
Gessate
Gorgonzola
Grezzago
Inzago
Liscate
Melzo
Pessano C.B.
Pioltello
Pozzo D'Adda
Pozzuolo Martesana
Settala
Trezzano Rosa
Trezzo Sull'Adda
Truccazzano
Unione dei Comuni di Basiano
e Masate
Vaprio D'Adda
Vignate
Vimodrone

si costituiscono in azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art.31 e dell'art.114 del D.Lgs. 267/00, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio di funzioni, attività e servizi definiti dal successivo art.4.

ARTICOLO 2

NATURA GIURIDICA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti aderenti di cui all'articolo 1.
2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

ARTICOLO 3

DENOMINAZIONE – SEDE

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di “Agenzia per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro Est Milano a.s.c.”
2. La sede legale dell'Agenzia è in Melzo (MI) così come iscritto nel registro delle imprese alla Camera di Commercio.
3. L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Agenzia possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

ARTICOLO 4

FINALITÀ

1. L'Agenzia ha come scopo la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinati all'orientamento, alla formazione, all'accompagnamento, all'inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita, l'elevazione culturale e professionale dei cittadini, attraverso la progettazione e/o erogazione dei seguenti servizi:
 - Servizi per l'impiego amministrativi e certificativi: sono i servizi in capo ai Centri per l'impiego, quali la certificazione dello stato di disoccupazione, l'implementazione dell'anagrafe professionale della popolazione in età lavorativa, le procedure connesse al riconoscimento di ammortizzatori sociali, avvio a selezione nella pubblica amministrazione e analoghi servizi specificati nel contratto di servizio;
 - Servizi di Politica attiva del lavoro: sono volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio di disoccupazione di lunga durata; trattasi quindi di attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro, di tirocini, bilanci di competenza, di percorsi per ricol-

locazione di lavoratori espulsi dai processi di crisi aziendale e analoghi servizi specificati nel contratto di servizio;

- Servizi di Formazione: sono le attività corsuali che riguardano l'intero arco della vita delle persone, a partire quindi dai percorsi di qualificazione professionale nell'ambito del diritto dovere dei giovani all'istruzione ed alla formazione, alle diverse tipologie di apprendistato, all'aggiornamento ed alla specializzazione professionale, all'autoimprenditorialità, alle diverse attività formative realizzate nell'ambito di percorsi integrati tra i sistemi della formazione, dell'istruzione e del lavoro;
- Servizi per l'incontro domanda offerta di lavoro: sono le azioni volte a valorizzare il ruolo del servizio pubblico nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, sia con azioni che favoriscano la domanda di lavoro (imprese), sia con servizi rivolti alla offerta (lavoratori e lavoratrici); perseguendo l'obiettivo di accelerare i percorsi di ricerca attiva del lavoro (matching) o il rimando a servizi di politica attiva del lavoro o di natura formativa;
- Servizio per la gestione Servizio di Sportello Unico Attività Produttive, al fine di semplificare la modalità di accesso da parte delle imprese alle richieste e adempimenti amministrativi.
- Servizi territoriali: sono le attività di progettazione e/o erogazione di servizi rivolti alle persone, alle imprese e/o alla collettività afferenti all'attività educativa, sociale, sviluppo economico, imprenditoriale e strutturale del territorio;

ARTICOLO 5

GESTIONE DEI SERVIZI

1. I servizi facenti capo all'Agenzia sono diffusi ed erogati prioritariamente nei confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti consorziati.
2. L'Agenzia, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4 sia direttamente, sia attraverso altri soggetti individuati mediante procedure previste dalla normativa vigente.
3. L'Agenzia può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Articolo 6

DURATA

La durata dell' Agenzia viene determinata in anni dieci, fatta salva la facoltà di proroga da parte degli Enti aderenti per un tempo da stabilirsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti, da adottarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 7

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Gli Enti Consorziati partecipano alle spese generali derivanti dall'attività corrente dell' Agenzia erogando un contributo economico annuale rapportato al peso demografico. La quota per anno fissata all'atto di avvio è di €1 (uno) per le Amministrazioni Comunali e di €0,50 (zero, cinquanta) per l'Amministrazione Provinciale in relazione al numero degli abitanti residenti nei comuni consorziati al 31/12 dell'anno precedente.

ARTICOLO 8

CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

1. Gli enti consorziati sono titolari di un voto rapportato alla quota di partecipazione al fondo di dotazione costruito in relazione al numero di abitanti al 31.12.2006 come di seguito indicato:

- n. 66,67% quote Comuni associati
- n. 33,33 % quota – Provincia Milano

Le quote di partecipazione sono determinate secondo le modalità ed i coefficienti di valore previsti nella convenzione.

ARTICOLO 9

RICALCOLO PERIODICO DEI VOTI ASSEMBLEARI

1. L'Assemblea procede triennialmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri di popolazione che ne determinano la grandezza.
2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
 - a) recessi
 - b) nuove ammissioni

3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
5. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti consorziati

ARTICOLO 10

CONTRIBUTI DIVERSI

1. E' data possibilità agli Enti Consorziati di erogare, con specifico contratto di servizio, a carico e da stipulare tra l'Agenzia e il/i comune/i consorziato/i che ne fanno richiesta, contributi aggiuntivi a fronte della realizzazione di specifici servizi o attività compresi tra quelli di competenza dell'Agenzia. Tali contributi, a carico dell'ente che commissiona l'intervento, non entrano nel computo delle quote di partecipazione ai fini della determinazione del grado di responsabilità spettante ai singoli membri dell'Assemblea Consortile.
2. L'Agenzia può accettare da soggetti pubblici o privati donazioni o finanziamenti destinati a favore delle attività consortili

TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ARTICOLO 11

GLI ORGANI CONSORTILI

Sono organi dell'Agenzia:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Direttore Generale

ARTICOLO 12

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti Associati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione

2. La delega da parte del Sindaco/Presidente deve essere rilasciata per iscritto e a tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa revoca. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente Consorziato

3. In caso di cessazione del Sindaco/Presidente dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all' Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente, ha attribuita la funzione vicaria.

4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti degli Enti Consorziati, comunque portatori di almeno il 50 % + 0,1 del totale delle quote di partecipazione. L'assemblea è valida in seconda convocazione, da tenersi entro le successive 24 ore con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli enti consorziati, comunque portatori di almeno il 40% delle quote di partecipazione.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti. Si detraggono, per determinare tale maggioranza, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi a norma di legge.

5. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni su richiesta motivata del Consiglio d'Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno 1/3 del totale delle quote di partecipazione.

6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il piano programma, i bilanci preventivi economici (annuale e pluriennale) ed il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo .

7. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento e i propri lavori adottando apposito regolamento.

8. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

9. La riunione di insediamento dell' Assemblea Consortile è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune sede legale dell'Agenzia. Durante tale seduta viene eletto il Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 13

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo
2. L'Assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:
 - a. Nomina e durata in carico del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
 - b. ammissione di nuovi enti all' Agenzia;
 - c. adozione dei provvedimenti conseguenti al recesso di eventuali enti consorziati;
 - d. elezione del Consiglio d'Amministrazione;
 - e. surroga dei singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione;
 - f. nomina del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
 - g. determinazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori e del trattamento economico dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
 - h. deliberazioni sulle proposte di modifiche dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli, dei regolamenti e delle Convenzioni di competenza dell'Assemblea;
 - i. determinazione degli indirizzi strategici dell'Agenzia, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
 - j. approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma, i contratti di servizio, il Bilancio di Economico di previsione annuale e pluriennale, il Bilancio d'esercizio e il Conto Consuntivo;
 - k. adozione di eventuali provvedimenti di revoca degli amministratori o di scioglimento del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - l. scioglimento dell' Agenzia;
 - m. modifiche delle quote di partecipazione conseguenti all'adesione di nuovi enti o al recesso di quelli consorziati;
 - n. contrazione dei mutui, se non previsti nel bilancio di previsione;
 - o. approvazione e modifica dei criteri, delle linee guida e degli orientamenti inerenti a regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di

competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;

p. acquisti, alienazioni e permuta a qualsiasi titolo di beni immobiliari.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell' Agenzia, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell' Assemblea Consortile nei termini previsti dalla legge, a pena di decadenza.
4. Per le nomine di cui alle lettere a) del comma 2, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Agenzia che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da **sette** consiglieri, individuati così come di seguito indicato:
 - n. **1** componente in rappresentanza della Provincia di Milano;
 - n. **2** componente per ognuna delle tre subaree, individuate nelle sub - aree di Pioltello, Gorgonzola e Trezzo sull'Adda, per un totale di **6** componenti in rappresentanza dei Comuni aderenti. Sarà garantita adeguata rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.Al suo interno verranno eletti Presidente e Vice Presidente
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea consortile a scrutinio segreto. Sono eletti a maggioranza delle quote sulla base delle designazioni pervenute da parte dei soci. . Contestualmente l'Assemblea individua, in seno al Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vicepresidente.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati, sino ad un massimo di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 15

REQUISITI PER LA NOMINA - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i soggetti che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali e Provinciali
2. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori locali, gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione, direzione e coordinamento di soggetti che svolgono attività concorrenti con quelle indicate negli artt. 4 e 5 del presente Statuto. Nel merito si fa rinvio alle normative generali disciplinanti la materia.

ARTICOLO 16

CESSAZIONE – REVOCA – DECADENZA – DIMISSIONI

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
 1. per scadenza;
 2. per dimissioni;
 3. per revoca.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di tre consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile. Per la votazione, da effettuarsi a scrutinio palese, è necessaria la maggioranza assoluta.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate al Presidente dell'Assemblea dell'Agenzia, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci dalla data di presentazione delle dimissioni. La surrogazione è adottata dall'Assemblea entro 20 gg. dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ARTICOLO 17

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Agenzia che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a. nomina il Direttore Generale;
 - b. definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione;
 - c. predispose le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Consortile;
 - d. propone il Bilancio di previsione annuale e pluriennale e il Piano programma all'Assemblea Consortile;
 - e. propone il Bilancio di esercizio e il Conto consuntivo all'Assemblea Consortile;
 - f. vigila sull'andamento gestionale dell'Agenzia e sull'operato del Direttore Generale;
 - g. approva il Regolamento di Organizzazione e il proprio Regolamento di Funzionamento;
 - h. approva il Regolamento di Contabilità;
 - i. provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
 - j. delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive.

ARTICOLO 18

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero della maggioranza dei membri o su richiesta motivata al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
7. Il Presidente ed il Direttore Generale (sentito il Presidente), possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Agenzia per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

ARTICOLO 19

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza istituzionale dell'Agenzia ed esercita le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
 - b. firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - c. sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore generale;
 - d. coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Agenzia;
 - e. provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - f. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - g. firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente

ARTICOLO 20

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti, iscritti all'apposito albo, nominati dall'Assemblea secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:

- a. collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
 - b. esprime pareri sulla proposta di Bilancio previsionale e sui documenti allegati;
 - c. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Agenzia;
 - d. redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferisce immediatamente all'Assemblea. Gli atti del Collegio dei revisori dei Conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO ECONOMICO, CESSAZIONE, REVOCA

1. Il trattamento economico annuo da attribuire ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea.
2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti cessano dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.
3. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non sono revocabili salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.
4. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

ARTICOLO 22

Direttore generale dell'Azienda Speciale Consortile

1. La scelta del direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'incarico di direttore è conferito con contratto a termine.
3. Il trattamento economico del direttore è stabilito in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli Enti locali.

ARTICOLO 23

ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Agenzia ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Agenzia.
2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina. In particolare, il Direttore Generale:
 - a. ha la rappresentanza legale dell'Agenzia di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b. garantisce con le risorse assegnate gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
 - c. formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - d. esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - e. sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
 - f. stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a responsabili di unità organizzative dell'Agenzia, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
 - g. organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
 - h. seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Agenzia, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - i. conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, di uffici e di qualifiche dirigenziali;
 - j. decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
 - k. provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della normativa UE e provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell'Agenzia ed alle alienazioni di beni immobili, entro i limiti e secondo le modalità fissate dal regolamento di organizzazione. Provvede inoltre all'alienazione dei beni immobili, previa deliberazione dell'Assemblea.
 - l. adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Agenzia;
 - m. gestisce le relazioni sindacali;
 - n. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;

- o. interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Agenzia a tutti i livelli.

Il Direttore Generale è coadiuvato dal Vice Direttore, dallo stesso nominato, che può esercitare funzioni vicarie.

ARTICOLO 24

IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.
2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Agenzia.

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ARTICOLO 25

PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. L'Agenzia può esercitare i propri compiti con personale proprio, o comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva i criteri e le linee di indirizzo per la definizione del piano di organizzazione e delle dotazioni organiche dell'Agenzia.
3. Al personale dipendente si applica il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori degli Enti Locali.

ARTICOLO 26

SEGRETARIO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. Gli organi collegiali potranno avvalersi della collaborazione di un segretario al quale spetta il compito di consulenza giuridico-amministrativa agli organi consortili.

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ARTICOLO 27

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:
 1. dalle quote di partecipazione conferite dagli Enti consorziati;
 2. dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
 3. da ogni diritto che venga acquisito dall'Agenzia o a questo devoluto.
2. L'Agenzia inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.
3. L'Agenzia ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

ARTICOLO 28

CONTABILITÀ E BILANCIO

1. All'Agenzia si applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale. L'esercizio dell'Agenzia coincide con l'anno solare.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 1. il Bilancio economico di previsione pluriennale ed annuale;
 2. il Bilancio di esercizio
 3. il Conto consuntivo
 4. Il Contratto di Servizio (piano programma annuale) contenente gli obiettivi fissati dall'Assemblea consortile.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.

4. L'Agenzia adotta le seguenti scritture obbligatorie:
 - a. il libro giornale;
 - b. il libro degli inventari;
 - c. il libro dei cespiti ammortizzabili;
 - d. il repertorio dei contratti.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 29

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO DI NUOVI ENTI

1. L'Assemblea Consortile delibera in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Enti.
2. L'ammissione di nuovi Enti comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

ARTICOLO 30

RECESSO

1. E' facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio dall'ingresso nell'Agenzia.
2. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente dell'Assemblea Consortile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 31

SCIoglimento

1. L'Agenzia, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - a) per l'impossibilità di funzionamento, oppure, per la reiterata inattività dell'Assemblea Consortile nell'adozione di uno o più atti fondamentali;
 - b) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - c) per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;

- d) per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell’Agenzia si procede alla convocazione dell’Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, alla nomina e ai poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
 3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1 a) ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall’Assemblea Consortile, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione; nel caso in cui anche il CdA non potesse adempiere agli atti necessari allo scioglimento, questi verranno assunti dal collegio dei revisori.
 4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’Agenzia viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
 5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
 6. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
 7. L’Agenzia garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

ARTICOLO 32

CONTROVERSIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l’Agenzia, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni dei competenti organi giurisdizionali competenti per territorio.

ARTICOLO 33

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.